



ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA – CONDOFURI

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

C.M. RCIC85200D - Codice F.iscate: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA Tel. & fax 0965761002

e-mail: rcic85200d@istruzione.it - pec: rcic85200d@pec.istruzione.it - sito web: icbovamarinacondofuri.gov.it/wp

Regolamento d'Istituto PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI ESTERNI AI SENSI DELL'ART. 40 D.L. N. 44 DEL 1-02-2001

Il Consiglio di Istituto

Visto art.	32, D.L. 44/01 "Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale"
Visto art.	33, c. 2, D.L. 44/01 "Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale"
Visto art.	40, D.L. 44/01 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa"
Visto art.	7, c. 6, Dlvo 165/01 "Gestione delle risorse umane"
Visto art.	31, c. 4, D.L. 44/01 "Capacità negoziale"
Visto art.	35, D.L. 44/01 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale"
Visto art.	35, CCNL 29.11.2007 "Collaborazioni plurime"
Visto artt.	8 e 9, DPR 275/99, "Definizione dei curricoli", "Ampliamento dell'offerta formativa"
Vista	la Circ. n.2 del 2008 del Dipartimento della funzione pubblica
Visto	il Piano dell'Offerta Formativa

Per ciascuna attività o progetto per i quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio di Istituto, disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione.

Delibera di approvare il presente Regolamento.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Sulla base del piano dell'Offerta Formativa (POF) e in relazione alla previsione dei progetti deliberati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Programma Annuale, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- realizzare particolari progetti didattici;
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- garantire l'aggiornamento/formazione del personale docente ed ATA.

Art. 2 - Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col POF;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario **accertare e verificare** concretamente l'**impossibilità** di realizzare le attività programmate **con personale in servizio interno alla scuola**.

Art. 3 - Requisiti

Per l'ammissione alla selezione occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

Ai sensi della normativa vigente, i contraenti devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria.

Secondo le indicazioni date dal Dipartimento della Funzione Pubblica si possono conferire incarichi a:

- soggetti in possesso del diploma di laurea, o di laurea specialistica, o di laurea magistrale;
- soggetti in possesso di laurea triennale con ulteriore documentata specializzazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si valuteranno, quindi:

- Titolo di studio
- Curriculum del candidato con:
 - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
 - Esperienze metodologiche – didattiche
 - Attività di libera professione nel settore
 - Corsi di aggiornamento
- Pubblicazioni e altri titoli
- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- Eventuali precedenti esperienze didattiche
- Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto

Art. 4 – Procedura

Il Dirigente Scolastico, sulla base del P.O.F. proposto dal Collegio Docenti e di quanto deliberato nel Programma Annuale, e verificata l'impossibilità di avvalersi di personale della scuola, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere stipulati contratti con esperti esterni.

Per l'individuazione dell'avente titolo si terrà conto della spesa prevista e della tipologia di intervento richiesto per procedere all'affidamento dell'incarico anche attraverso una *procedura semplificata con affidamento diretto*

Sono, comunque, oggetto di procedura semplificata (come da **Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008**), e quindi non si procede all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, gli incarichi rientranti tra le **collaborazioni meramente occasionali, quali ad esempio la singola docenza**, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.

Si potrà procedere all'affidamento diretto per gli incarichi la cui previsione di spesa sia inferiore al limite di spesa assegnato al D.S. dal Consiglio di Istituto. L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico in un particolare progetto.

Per i restanti casi si procede tramite procedura negoziata alla selezione comparativa degli esperti partecipanti.

La circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Art. 5 – Pubblicazione Avvisi Di Selezione

All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul sito web d'Istituto.

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione
- le ore necessarie alla realizzazione delle attività richieste

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito da Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Art. 6 – Determinazione Del Compenso

Il compenso attribuibile deve tenere conto del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno o delle disponibilità finanziarie programmate/previste dal Progetto.

Il compenso per attività di insegnamento e/o formazione svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta per un importo orario omnicomprendente fino ad un max di **Euro 80,00**.

Per tutti gli altri casi le cui attività possono essere svolte da personale reperibile attraverso associazioni culturali, cooperative, albi di liberi professionisti, associazioni di categoria, il costo orario complessivo deve rientrare nei **41,32 Euro** e la scelta potrà essere determinata dal costo orario a parità di titoli professionali

Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

E' fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 7 – Individuazione Dei Contraenti

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico e/o da un suo sostituto ufficiale referente dei progetti POF, sentito il docente referente di progetto o un'apposita commissione all'uopo nominata.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art.2.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci.

CRITERIO INDICATORI PUNTEGGIO ASSEGNATO

- *Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento*

1 punto per ogni titolo, massimo punti 5

- *Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza*

1 punto per ogni anno di docenza, massimo 5 punti

- *Esperienza di docenza nel settore di pertinenza*

1 punto per ogni anno di docenza, massimo 5 punti

- *Esperienze lavorative nel settore di pertinenza*

1 punto per ogni progetto, massimo 5 punti

- *Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza*

0,5 punti per ogni pubblicazione, massimo 2 punti

- *Precedenti esperienze in istituto valutate positivamente*

1 punto per ogni progetto, massimo 3 punti

Punteggio totale ____ / 25

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- siano più giovani di età
- abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto

- abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti
- richiedano un compenso inferiore

Art. 8 - Stipula del contratto

Individuato l'esperto, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.

Nel contratto devono essere specificati:

l'oggetto della prestazione;

le ore previste

il progetto di riferimento;

termini di inizio e di conclusione della prestazione;

modalità di esecuzione della prestazione;

il corrispettivo della prestazione, dell'IVA, se dovuta, nonché degli eventuali contributi a carico dell'amministrazione;

le modalità del pagamento del corrispettivo;

le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C.

le responsabilità;

il trattamento dei dati.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera. La disciplina che lo regola è stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del C.C.

I contratti con gli esperti esterni sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari deliberate di volta in volta dal Consiglio di Istituto; gli stessi contratti possono essere revocati in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 9 – Impedimenti Alla Stipula Del Contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
- di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterna.

Art. 10 - Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale

Il Dirigente relaziona al Consiglio di Istituto l'attività negoziale svolta.

Copia dei contratti viene pubblicata sul sito web dell'istituto.

I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della legge 241/90.

Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.

Art. 11 – Autorizzazione Dipendenti Pubblici E Comunicazione Alla Funzione Pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato entro 15 giorni al dipartimento della funzione Pubblica.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Di Istituto nella seduta del 13/02/2016 Verbale n. 6 Delibera N. 29

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa C. Irene Maf Ricci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93